

COMUNITA' DI PRIMIERO

PROVINCIA DI TRENTO

REP. NR. \_\_\_ DI DATA \_\_\_.2026

**CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 36-BIS DELLA L.P. 27 LUGLIO 2007, N. 13 PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO FINALIZZATO ALLA GESTIONE UNITARIA DEI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI "CENTRI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI" CON ANNESSI SERVIZI IDE, PERCORSI DI AVVICINAMENTO E/O MANTENIMENTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI E DEL SERVIZIO TERRITORIALE "CENTRO DI AGGREGAZIONE TERRITORIALE" NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ DI PRIMIERO**

L'anno **duemilaventisei**, del mese di \_\_\_ addì \_\_\_, risultanti dalle firme digitali, tra:

- La COMUNITÀ di Primiero (che di seguito per brevità sarà chiamata Comunità) con sede a Primiero San Martino di Castrozza in Via Roma n. 19 – telefono 0439/64643 C.F./P.IVA 02146500224 rappresentata dalla dott.ssa Michela Tomas, in qualità di Responsabile del Settore Sociale della Comunità, nominata per il triennio 2026/2028 con Decreto del Presidente nr. 5 di data 30.12.2025;
- \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, CF. \_\_\_\_\_ nella persona del \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'ente il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse del medesimo di seguito denominato "Soggetto Gestore";

**Premesso che**

- la Comunità, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale e nel rispetto del Codice del Terzo settore nonché della normativa provinciale in materia di servizi sociali, riconosce negli enti del Terzo settore, in ragione della loro presenza e del loro radicamento nel territorio, interlocutori strategici e una risorsa essenziale per la definizione e l'attuazione delle politiche sociali;

- la Comunità promuove e valorizza le forme associative e le organizzazioni di volontariato, nel rispetto del principio di parità di trattamento dei soggetti richiedenti, qualora le attività svolte risultino coerenti con le finalità istituzionali dell'ente e con il perseguimento dei propri interessi generali;
- con Atto del Presidente della Comunità di Primiero n. 133 del 22 dicembre 2025 è stato approvato l'atto di indirizzo relativo alla scelta delle modalità e degli strumenti di realizzazione dei servizi "Centro socio-educativo territoriale e servizi collegati" e di "Centro di aggregazione territoriale", individuando per entrambi la modalità di gestione mediante finanziamento a contributo, come risultante dalla piattaforma PASSo – Piattaforma Affidamento Servizi socio-assistenziali;
- con Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg., ha approvato il Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti operanti in ambito socio-assistenziale, disciplinando il regime di affidamento e finanziamento dei servizi socio-assistenziali;
- con deliberazione della Giunta provinciale n. 548 del 17 aprile 2025 sono state approvate le "Linee guida sulle modalità di finanziamento e affidamento di servizi e interventi socio-assistenziali in provincia di Trento" e, in particolare, le "Linee guida E – Finanziamento a contributo di servizi, interventi e attività sociali", adottate ai sensi dell'articolo 36-bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13;
- con deliberazione della Giunta provinciale n. 2187 del 23 dicembre 2024 è stato approvato il Catalogo dei servizi socio-assistenziali, previsto dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg.;
- con Determinazione del Responsabile del Settore Sociale n. 173 del 21.04.2026, il cui contenuto si intende integralmente richiamato, sono stati approvati gli atti della

procedura di concessione del contributo ai sensi dell'articolo 36-bis della legge provinciale n. 13/2007, compreso il relativo Bando;

– a seguito dell'espletamento della procedura di selezione prevista dal Bando, con determinazione del Responsabile del Settore Sociale n. \_\_\_\_ del ..2026 è stata approvata la graduatoria dei soggetti ammessi e valutati idonei alla concessione del contributo;

– espletati con esito positivo i controlli sul possesso dei requisiti dichiarati dal soggetto utilmente collocato in graduatoria, con determinazione del Responsabile del Settore Sociale n. \_\_\_\_ del ..2026 è stato concesso il contributo a favore del medesimo soggetto, ai fini della gestione dei servizi oggetto della presente Convenzione.

## **TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA LA SEGUENTE**

### **CONVENZIONE**

#### **Art. 1 – Premesse.**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

2. Si intendono inoltre parte integrante della convenzione, i seguenti documenti:

a. Il Bando costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione ed è ad essa allegato.

b. La proposta progettuale presentata dal Soggetto Gestore \_\_\_\_\_ acquisita al protocollo dell'Ente in data \_\_\_\_\_ n.. \_\_\_\_\_

#### **Art. 2 - Oggetto della Convenzione.**

1. La presente Convenzione disciplina, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 19 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, la concessione e l'erogazione di un contributo a favore del Soggetto Gestore per la

realizzazione e la gestione unitaria del servizio semiresidenziale “Centro Socio-Educativo Territoriale”, Servizio IDE, percorsi di avvicinamento e/o mantenimento delle relazioni familiari e del servizio territoriale “Centro Di Aggregazione Territoriale”, come definiti dal Bando agli art. 4, 6, 8 e 10 e dalle schede n. 1.11, 1.20, 1.21 e n. 5.4 del Catalogo dei servizi socio-assistenziali.

2. Il contributo è finalizzato alla copertura integrale delle spese ammissibili sostenute per la gestione dei Servizi, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico e sarà realizzato dal Soggetto Gestore secondo le modalità specificate nel bando e nella presente convenzione. In particolare, il Soggetto Gestore assume specifico impegno verso la Comunità a realizzare le attività dettagliate nel progetto, secondo i canoni di massima diligenza e nel rispetto dei principi etici che caratterizzano le azioni sociali svolte dal terzo settore.

### **Art. 3 – Durata**

1. La Convenzione ha durata dal 1° agosto 2026 al 31 ottobre 2029, fatti salvi eventuali adeguamenti connessi alla data effettiva di avvio delle attività.

2. I Servizi decorrono dalla data di sottoscrizione della Convenzione ovvero dalla diversa data di avvio anticipato autorizzata dalla Comunità.

### **Art. 4 – Obblighi del Soggetto Gestore.**

1. Il Soggetto Gestore è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi di servizio pubblico connessi alla realizzazione dei Servizi oggetto della presente Convenzione, nel rispetto del Bando, del progetto approvato, del Catalogo dei servizi socio-assistenziali e della normativa vigente. In particolare, il Soggetto Gestore garantisce la corretta ed integrale attuazione delle attività progettuali presentate in sede di partecipazione alla procedura di selezione, assicurando il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia fiscale, previdenziale, assicurativa, di tutela

della salute e sicurezza sul lavoro, nonché delle disposizioni applicabili in materia di clausola sociale e continuità occupazionale.

2. Il Soggetto Gestore si impegna a mettere a disposizione e mantenere per tutta la durata della Convenzione ed a garantire un'organizzazione del servizio adeguata sotto il profilo educativo, gestionale e relazionale, per ogni tipologia di intervento e come previsto nel Bando.

3. Il Soggetto Gestore trasmette alla Comunità, con cadenza mensile (entro il 10 del mese successivo) e secondo le modalità stabilite, i dati relativi agli accessi, alle frequenze e agli interventi realizzati, ai fini del monitoraggio e dell'inserimento nel gestionale amministrativo. È inoltre consentito l'impiego di tirocinanti, volontari o altre figure esterne, purché adeguatamente assicurate, formate e inserite secondo modalità concordate con il coordinatore.

4. Su ogni materiale informativo o documentazione relativa alle attività finanziate è riportato il logo della Comunità e la dicitura: *“Questa iniziativa è finanziata dalla Comunità di Primiero”*, fermo restando che l'utilizzo del logo è consentito esclusivamente a seguito della concessione del contributo.

5. A cadenza trimestrale dovrà essere definita con la Comunità la programmazione di dettaglio dei diversi servizi affidati, tenuto conto dell'organico complessivo a disposizione ed il numero di utenti in carico, nonché delle attività aggregative che si vorranno promuovere in modo diffuso nel territorio

#### **Art. 5 - Assicurazione**

1. Il Soggetto Gestore stipula e mantiene per tutta la durata della Convenzione una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, con massimale unico non inferiore a euro 3.000.000,00, a copertura di eventuali danni a persone o cose derivanti dallo svolgimento delle attività. Provvede altresì alla pubblicazione della

Carta dei Servizi secondo quanto previsto dalla normativa provinciale e assicura il rispetto degli obblighi di trasparenza, pubblicando annualmente, entro il 30 giugno, sul proprio sito istituzionale o su portali digitali equivalenti, i contributi e i vantaggi economici ricevuti da pubbliche amministrazioni, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

#### **Art. 6 – Obblighi della Comunità.**

1. La Comunità prima dell'avvio dei Servizi e per tutta la durata della presente Convenzione, si impegna ad agevolare, secondo buona fede e nel rispetto dei principi di leale collaborazione, gli interventi progettati e affidati al Soggetto Gestore, assicurando il necessario supporto informativo e le attività di coordinamento utili a favorire il corretto inserimento delle azioni realizzate nel quadro delle politiche sociali territoriali.

2. Il Settore Sociale della Comunità garantisce il raccordo territoriale e con gli altri soggetti istituzionali coinvolti, al fine di assicurare l'integrazione dei Servizi oggetto della Convenzione con la rete locale dei servizi e degli interventi socio-assistenziali.

#### **Art. 7 – Strutture e sedi di svolgimento dei Servizi**

1. La Comunità mette a disposizione del Soggetto Gestore, per l'intera durata della Convenzione, un locale idoneo allo svolgimento dei Servizi, conforme ai requisiti previsti dalla normativa vigente. Resta inteso che, per motivate esigenze organizzative o funzionali, il locale messo a disposizione potrà essere variato nel corso della Convenzione, ferma restando la garanzia di idoneità e continuità del servizio.

2. Per l'erogazione del Servizio "Centro di aggregazione territoriale" il Soggetto Gestore non necessita di avere una sede fissa, ma dovrà promuovere la creazione di luoghi diffusi, vicini ai luoghi frequentati dai giovani, dove promuovere attività culturali e ricreative, di cittadinanza attiva e di protagonismo giovanile, dove

sviluppare creatività e immaginazione verso il proprio futuro. Le Amministrazioni Comunali garantiranno la messa a disposizione, qualora richiesto, di locali idonei allo svolgimento dell'attività aggregativa.

3. È in ogni caso fatta salva la facoltà del Soggetto Gestore di svolgere i Servizi anche presso ulteriori sedi, nella propria disponibilità o comunque legittimamente utilizzate, purché preventivamente comunicate e autorizzate dalla Comunità e conformi ai requisiti normativi applicabili.

#### **Art. 8 – Importo massimo del contributo**

1. Il contributo complessivo massimo riconoscibile nell'ambito della presente Convenzione, riferito all'intera durata della stessa, è pari ad euro 1.171.000,00 fermo restando quanto previsto ai commi successivi.

2. Il contributo annuo, limitatamente alla prima annualità e all'ultima annualità, è rideterminato in proporzione ai mesi di effettivo svolgimento delle attività.

3. Il contributo annuo effettivamente spettante al Soggetto Gestore, nonché l'importo complessivo riferito all'intera durata della presente Convenzione, è determinato sulla base delle spese effettivamente sostenute e ammesse e delle eventuali entrate correlate ai Servizi, nel rispetto del Bando di contributo e della normativa provinciale vigente.

4. L'erogazione del contributo annuo avviene mediante acconti e saldo finale, secondo le modalità previste dall'art. 26 del Bando di contributo conformemente a quanto indicato nelle Linee guida provinciali in materia di finanziamento dei servizi socio-assistenziali.

#### **Art. 9 – Clausola sociale e disciplina del personale**

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, il Soggetto Gestore si avvale, sotto la propria esclusiva responsabilità e senza che si instauri in alcun modo un rapporto di lavoro con la Comunità, di personale adeguato e

qualificato, nel rispetto della normativa vigente.

2. Ai sensi dell'articolo 32, commi 4 e seguenti, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, applicati per analogia nei casi di successione nella gestione dei Servizi, il Soggetto Gestore è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro in essere al momento del subentro del personale a contatto diretto ed abituale con i minori, limitatamente alle unità individuate nella tabella pubblicata unitamente al Bando, con funzioni educative o di coordinamento, già impiegate nei Servizi oggetto del contributo.

3. Il Soggetto Gestore applica ai propri dipendenti e ai soci lavoratori condizioni economiche e normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali e dal relativo contratto integrativo provinciale ed è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni in materia di tutela, salute e sicurezza sul lavoro, nonché degli obblighi assicurativi, previdenziali, assistenziali e fiscali.

4. All'avvio dei Servizi, nonché in caso di successive variazioni, il Soggetto Gestore comunica alla Comunità di Primiero l'elenco del personale impiegato, compreso il coordinatore, con l'indicazione delle generalità complete e delle qualifiche professionali, entro quindici giorni dall'intervenuta variazione. Tutto il personale impiegato deve essere dotato di idoneo cartellino di riconoscimento, da indossare in modo visibile, recante il nominativo del Soggetto Gestore, la fotografia e il nome dell'operatore.

#### **Art. 10 – Trattamento dei dati personali**

1. In relazione alla presente Convenzione, la Comunità e il Soggetto Gestore sono contitolari del trattamento. Le finalità e i mezzi del trattamento sono individuati e disciplinati congiuntamente in uno specifico accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 26, punti 1 e 2 del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679.

#### **Art. 11 – Prevenzione della corruzione, PIAO, trasparenza e whistleblowing**

1. Il Soggetto Gestore dichiara di conoscere e di impegnarsi a rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con particolare riferimento alla legge 6 novembre 2012, n. 190, al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché alle misure contenute nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) adottato dalla Comunità di Primiero, per quanto applicabili all'esecuzione della presente Convenzione.
2. Il Soggetto Gestore si impegna a conformare il proprio operato ai principi di legalità, imparzialità, correttezza, trasparenza e buona fede, astenendosi da comportamenti che possano determinare situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ovvero integrare ipotesi di corruzione, indebita influenza o mala gestione.
3. Il Soggetto Gestore è tenuto a segnalare tempestivamente alla Comunità di Primiero eventuali situazioni di illecito, irregolarità o conflitto di interessi di cui venga a conoscenza nello svolgimento delle attività oggetto della Convenzione.
4. Ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, attuativo della direttiva (UE) 2019/1937, la Comunità di Primiero garantisce la tutela dei soggetti che effettuano segnalazioni di violazioni (whistleblowing), assicurando la riservatezza dell'identità del segnalante e la protezione da qualsiasi forma di ritorsione.
5. Le segnalazioni possono essere effettuate mediante i canali di segnalazione interni ed esterni previsti dalla normativa vigente e dal sistema di whistleblowing adottato dalla Comunità di Primiero, secondo le modalità pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente.
6. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo costituisce grave inadempimento e può comportare l'applicazione delle misure previste dalla presente Convenzione, ivi compresa la risoluzione della stessa, fatto salvo ogni ulteriore profilo di responsabilità previsto dalla normativa vigente

**Art. 12 – Vigilanza, controversie, rinvio normativo e disposizioni finali**

1. La Comunità di Primiero si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, attività di vigilanza, verifica e controllo sullo svolgimento dei Servizi, nonché sul rispetto dei requisiti, degli obblighi e delle condizioni dichiarate dal Soggetto Gestore e previste dalla presente Convenzione.
2. Eventuali controversie che non possano essere risolte in via bonaria sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Trento, con espressa esclusione di ogni altro Foro.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di servizi socio-assistenziali, alle norme del Codice Civile in quanto applicabili, nonché agli atti amministrativi e regolamentari richiamati nel Bando.
4. L'eventuale imposta di bollo è posta a carico del Soggetto Gestore.

Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto digitalmente.

Per la Comunità del Primiero

Per \_\_\_\_\_.

La Responsabile del Settore Sociale

L' \_\_\_\_\_

Michela Tomas

